



Area Programmazione Organico e Reclutamento
Sezione Programmazione Organico

**Pubblicato all'Albo il
13/6/2023**

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Decreto Rettorale * **del ***
Prot. * **del ***

*** n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus**

TF/md

OGGETTO: "Regolamento per la chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010".

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;

Visto in particolare che l’art. 7 comma 5 bis della predetta Legge 240/2010 che prevede che *“Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all’ammissione alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale docente dell’Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.”;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 aprile 2022, n. 367, recante disposizioni attuative in merito al predetto articolo della Legge n. 240/2010;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, in particolare l'art. 48 c. 2 lett. i);

Visto il vigente “*Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” (D.R. n. 1965 del 23/5/2020);

Viste le deliberazioni n. 8/2023/VI/1 del 26 aprile 2023 e n. 4/2023/IV/1 del 28 aprile 2023 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e approvato il “*Regolamento per la chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010*”;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

- 1) L'emanazione del “*Regolamento per la chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010*” così come nel testo che si riporta nel seguito;
- 2) Il Regolamento di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

“REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 - COMMA 5-BIS - LEGGE N. 240/2010”

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 2

Indizione della procedura di selezione e avviso pubblico

1. Nei limiti delle risorse ad essi attribuite, i Consigli di Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono deliberare l'attivazione di procedure selettive per la chiamata di professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7 comma 5-bis della Legge n. 240/2010.

La selezione è effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati; ai fini della valutazione i candidati dovranno allegare il curriculum scientifico professionale, una selezione di pubblicazioni, nonché produrre una propria proposta progettuale relativa alle specifiche esigenze per le quali è stata attivata la procedura.

2. La delibera di attivazione deve essere adottata, previo parere della Scuola di Medicina per i dipartimenti interessati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari per le proposte di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per quelle di professori associati.

La delibera di attivazione deve indicare:

- a) il numero dei posti ed il ruolo per i quali viene attivata la procedura;
- b) la modalità di copertura finanziaria della posizione
- c) il settore concorsuale per il quale viene attivata la procedura;
- d) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, tenendo anche conto delle competenze linguistiche necessarie;
- e) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione della coerenza e congruenza del profilo scientifico con la proposta progettuale;
- g) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

3. L'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, emanato dal Rettore, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine, di almeno 15 giorni, per la presentazione delle candidature degli aventi titolo, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.

4. Alle procedure selettive di cui al presente articolo possono partecipare:

- a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo corrispondente a quello per il quale viene bandita la selezione;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 1 settembre 2016 e successivi aggiornamenti definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministero preposto, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni nel ruolo suddetto presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale per il ruolo a cui si riferisce la procedura.

In caso di procedure di chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

5. L'avviso di cui al comma 3 deve indicare specificamente:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento al ruolo e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui al comma 2 lettera d);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui al comma 4 lettere a), b) e c) del presente articolo;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
- d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
- f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Art. 3 (Commissione di selezione)

1. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è costituita, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri. Il commissario, se appartenente ad un Ateneo straniero, dovrà essere inquadrato in un ruolo equivalente a quello richiesto per i componenti italiani e in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

Per le selezioni di Professore di I fascia la Commissione è composta da Professori di I fascia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale.

Per le selezioni di Professore di II fascia la Commissione è composta da Professori di I fascia e da non più di un Professore di II fascia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale.

2. I componenti sono designati dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura e devono essere afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al macrosettore.

Il Dipartimento designa un componente ed estrae gli altri due nominativi tra una o più rose pari al doppio dei nominativi da selezionare.

3. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono farne parte professori che:

- abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;
- abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 6/11/2012 n. 190);
- abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili;
- la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

4. Il Rettore, scaduti i termini di presentazione delle domande, nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it.

5. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Art. 4

(Modalità di svolgimento della selezione)

1. La Commissione valuta comparativamente i candidati avvalendosi dei seguenti criteri:

- a) corrispondenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate dal Dipartimento;
- b) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale;
- c) qualità del profilo scientifico del candidato e coerenza e congruenza dello stesso con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico professionale e delle pubblicazioni.

La Commissione seleziona per ciascun posto, a maggioranza dei componenti, tra i candidati giudicati idonei, il candidato maggiormente qualificato ad assolvere le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stata attivata la procedura.

Al Dipartimento richiedente è consentita la facoltà di specificare nel bando che la Commissione esprima il giudizio di idoneità, fino ad un massimo di tre candidati, senza indicazione del candidato maggiormente qualificato. L'attivazione di tale facoltà deve essere necessariamente deliberata dal Dipartimento stesso all'inizio di ciascun anno accademico con efficacia per tutti i bandi approvati nel medesimo anno.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito di Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e possono svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Per ogni seduta deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web di Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 Chiamata

1. La proposta di chiamata del candidato selezionato dalla Commissione oppure di chiamata di uno fra i candidati individuati dalla Commissione, corredata dall'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare pertinente, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di ordinari per le proposte di chiamata di professori ordinari e ai professori ordinari e associati per le proposte di chiamate di professori associati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
2. La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con proprio decreto e decorre secondo le date stabilite dagli Organi di Governo,

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all' Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

IL RETTORE
(Prof. Stefano GEUNA)

Visto digitale:
per la Direzione Personale
la Direttrice
Teresa FISSORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005